



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

COPIA

REGISTRO GENERALE N. 133 DEL 10-02-2012

DETERMINAZIONE

**N. 31 DEL 10-02-2012
SETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI**

OGGETTO: Assunzione di impegno di spesa per l'atto di transazione relativo al giudizio avanti al Tribunale di Firenze iscritto al R.G. 15100/2009 - (Rif. 25/2009)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

RICHIAMATA la Determinazione del Dirigente del Settore Patrimonio, Gare e Politiche della casa n. 930 del 24.08.2009, con la quale si disponeva di resistere nel giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze iscritto al R.G. 15100/2009, introdotto da C.L., in persona del legale rappresentante pro tempore D.F., (identificati nell'Allegato A), con l'atto di citazione notificato in data 3 agosto 2009 con prot. 40379, con il quale si citava il Comune di Sesto Fiorentino per sentirlo condannare, in tesi a rimuovere taluni manufatti realizzati da alcuni assegnatari in tre alloggi di proprietà comunale facenti parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, in ipotesi a porre in essere tutte le opere necessarie per eliminare i presunti abusi, nonché in ogni caso al risarcimento dei danni, quantificato in corso di causa in €. 8.028,07;

RILEVATO che controparte ha manifestato la disponibilità a definire in via transattiva la controversia e che in corso di causa è emerso un possibile esito negativo del giudizio per l'Amministrazione Comunale e che si è ritenuto pertanto opportuno giungere ad una soluzione transattiva per la definizione del suddetto giudizio;

VISTA la bozza dell'atto di transazione inviata a questa Amministrazione dall'Avv. Leonardo Nonvel in data 12/12/2011, con il quale si conviene quanto segue:

1. Le parti si danno reciprocamente atto che il Comune di Sesto Fiorentino ha

provveduto alla rimozione, in corso di causa, di tutte le opere abusive di cui all'atto di citazione; sotto tale profilo, pertanto, le parti concordano nel dichiarare cessata la materia del contendere;

2. Il Comune si obbliga a corrispondere alla controparte l'importo di €. 6.000,00 (euro seimila/00) onnicomprensivo per il titolo di cui in premessa;
Il pagamento verrà effettuato entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto; C.L. (identificato nell'Allegato A) accetta la somma di €. 6.000,00 (euro seimila/00) onnicomprensiva per il titolo di cui in premessa, nonché il termine di pagamento sopra descritto;
3. Con il pagamento dell'importo di cui all'art. 2, C.L. (identificato nell'Allegato A) rinuncia alle proprie domande di cui all'atto di citazione e alle successive memorie di causa, dichiarando così di non avere altro da pretendere in relazione alle domande contenute in tale atto; la rinuncia di C.L. (identificato nell'Allegato A) è condizionata al rispetto del termine di pagamento indicato nell'art. 2 della presente scrittura;
4. Il Comune rinuncia a qualsiasi domanda ed eccezione contenuta nella comparsa di costituzione e risposta e nelle successive memorie di cui alla causa civile;
5. Le parti abbandoneranno la causa civile in corso (R.G. 15100/09 del Tribunale di Firenze) non comparando alle prossime due udienze;
6. Le spese di lite sono interamente compensate;

PRESO ATTO del contenuto della e mail del 08/02/2012, agli atti d'ufficio, con la quale il Responsabile U.O.A. Politiche per la Casa, i Giovani e le Famiglie, dichiara di concordare nel definire la controversia con C.L. (identificato nell'Allegato A) nei termini di cui alla suddetta bozza di atto di transazione inviata dall'Avv. Leonardo Nonvel in data 12/12/2011;

RILEVATO che il suddetto atto di transazione dovrà essere sottoscritto, ai sensi dell'art. 66, comma 2, dello Statuto Comunale, dal Responsabile U.O.A. Politiche per la Casa, i Giovani e le Famiglie;

RITENUTO, pertanto, di dover impegnare la suddetta somma di €. 6.000,00 sul Capitolo PEG 12801/2 "Fondo per risarcimento danni cause pendenti";

RILEVATO che per tale impegno non sussiste il limite di spesa di cui all'art. 163, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, poiché trattasi di spesa che non è suscettibile di pagamento frazionato, in quanto deve essere pagata obbligatoriamente in un'unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di transazione;

RILEVATO che per l'impegno di spesa disposto con il presente atto non ricorrono gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della L.13/8/2010 N. 136, in quanto trattasi di somme dovute a titolo di risarcimento danni;

DETERMINA

- 1) Di impegnare per il titolo di cui in premessa la somma di € 6.000,00, imputandola sul Capitolo PEG 12801/02 "Fondo per risarcimento danni cause pendenti";
- 2) Di rinviare a successivo provvedimento del Dirigente Settore Affari Generali e Legali per la liquidazione ed il pagamento della somma suddetta, che dovrà avvenire a seguito della

sottoscrizione dell'atto di transazione da parte del legale rappresentante di C.L. (identificato nell'Allegato A) e da parte del Responsabile U.O.A. Politiche per la Casa, i Giovani e le Famiglie, entro e non oltre 30 giorni dalla suddetta sottoscrizione.

Sesto Fiorentino, 10-02-2012

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to **ZUCCHERMAGLIO FRANCO**

**IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO RAGIONERIA**

OGGETTO: Assunzione di impegno di spesa per l'atto di transazione relativo al giudizio avanti al Tribunale di Firenze iscritto al R.G. 15100/2009 - (Rif. 25/2009)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

IMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	6.000,00
12/000782	PEG : 12801/02 COD. 1 01 08 08	DISP.ATTUALE PEG.:	1.000,00
	Fondo per risarcimento danni c ause pendenti		
	TOTALE IMPEGNATO		6.000,00

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Sesto Fiorentino, 15-02-2012

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
f.to AMODEI GIUSEPPE**